

Interrogazione n. 787

presentata in data 15 marzo 2019

a iniziativa del Consigliere Rapa

“ASUR – corretta applicazione della normativa in vigore nelle procedure per l'accesso gratuito alle prestazioni sanitarie in favore degli utenti in condizione di disagio economico e non occupazione”

a risposta orale

Il sottoscritto Consigliere regionale

Premesso che:

- è giusto e doveroso che i cittadini in condizioni di grave difficoltà economica e privi di occupazione abbiano accesso gratuito alle cure sanitarie nel pieno rispetto del diritto alla salute;
- nella Regione Marche, come nel resto del territorio nazionale, tale diritto è garantito anche attraverso l'esenzione dal pagamento del “ticket” e che tale esenzione è disposta dagli uffici ASUR previa verifica di determinati requisiti anche di natura economico-sociale;
- che l'esenzione per condizioni economiche prevista e codificata a suo tempo dalla Tabella 2 della DGR 1075/2008 come E 2 risulta testualmente riferita a: “Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 - incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico” e così viene ancora testualmente riportato nel sito dell' ASUR Marche, ed esempio A.V. 5, alla pagina relativa alle esenzioni Ticket (link: http://www.asurzona13.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=13457) richiedendo l'iscrizione ai c.p.i.;
- il comma 7 dell' art. 19 del D.Lgs 150 del 14 settembre 2015 prevede che “Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.”. Disponendo pertanto che per l'accesso a prestazioni di carattere sociale, ivi comprese le esenzioni legate alle prestazioni sanitarie, così come giustamente chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 5090 del 4 aprile 2016, si faccia riferimento non più alla condizione di disoccupazione (ben delineata e codificata nel Decreto citato) ma a quella di soggetto privo di occupazione o di impiego;

Considerato che:

- numerosi cittadini segnalano che diversi uffici territoriali dell'ASUR Marche stanno tutt'ora richiedendo la certificazione dello stato di disoccupazione per l'accesso all'esenzione codice E2 dal pagamento del “Ticket” per le prestazioni sanitarie, in contrasto sia con il Decreto legislativo 150/2015 che con la normativa (T.U.) sulla documentazione amministrativa (in tema di autocertificazione) posta dal DPR 28 dicembre 2000 n° 445;

- segnalazioni di tali comportamenti impropri provengono anche da taluni Centri per l'Impiego regionali messi peraltro in ulteriore difficoltà per tali richieste improprie di "iscrizione" in stato di disoccupazione da parte di utenti di fatto non interessati o impossibilitati alla ricerca attiva di lavoro come richiesto invece dalla legge che definisce lo stato di disoccupazione;
- il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali con ben due circolari (n. 34/2015 e n. 5090/2016), chiarisce che "La norma, con l'intento di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupati da parte di persone non immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa, svincola da tale adempimento la fruizione di prestazioni di carattere sociale, legandole esclusivamente alla condizione di non occupazione" e che "le prestazioni legate al ticket sono da intendere incluse nelle prestazioni a carattere sociale e che pertanto le ASUR debbono tenere conto di quanto previsto nella citata circolare 34/2015";
- la Giunta Regionale con deliberazione n° 779 del 10 luglio 2017 ha approvato gli "Indirizzi regionali per l'attuazione del d.lgs 150 del 15 settembre 2015," ribadendo tra l'altro all'art. 9 che :

" In base al comma 7 dell'art. 19 del D.Lgs n. 150/2015, ai fini delle prestazioni di carattere sociale, ivi comprese le esenzioni legate alle prestazioni sanitarie, gli utenti, non immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva, non debbono iscriversi come disoccupati presso i Centri per l'impiego; tutto ciò per evitare un'ingiustificata registrazione rispetto alle funzioni istituzionali proprie dei servizi pubblici per l'impiego attribuite dalla legge."

- da ultima, dopo precedenti note sia di responsabili dei C.P.I. che dei precedenti dirigenti provinciali e regionali competenti, l'attuale dirigente della P.F. "Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego)" ha inviato in data 3 marzo 2018 una nota a tutti i direttori di Area Vasta delle Marche per sollecitare la corretta applicazione della normativa in parola fornendo la massima disponibilità per la eventuale verifica delle dichiarazioni ricevute dagli utenti.

Rilevato infine che sia oltremodo disdicevole che cittadini ed utenti, oltretutto particolarmente fragili ed in condizioni di disagio sia economico che sociale, non vedano correttamente riconosciuti i propri diritti e vengano impropriamente costretti a peregrinare inutilmente fra uffici pubblici, spesso situati in comuni diversi o comunque a notevole distanza, la cui responsabilità organizzativa è peraltro riconducibile a questa Regione.

per quanto sin qui descritto,

INTERROGA

il Presidente e la Giunta per sapere:

1. per quale motivo, nonostante le citate e ripetute sollecitazioni, siano a tutt'oggi disattese formalmente e di fatto le citate normative in danno di molti cittadini svantaggiati ed a discapito del buon nome della Regione Marche e della P.A. tutta;
2. quali indirizzi intenda assumere nei confronti dell'ASUR per l'immediato adeguamento delle relative strutture alla normativa vigente e per la correzione nelle pagine web dell'ASUR Marche delle indicazioni contrarie alla legge, riportate per l'esenzione codice E2 per motivi economici.